

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3450

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

Elevazione della misura delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982.

Presentato il 7 giugno 1982

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il disegno di legge concernente le aliquote in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (Atto Senato n. 1162) presentato al Parlamento il 7 novembre 1980, il Governo intendeva darsi carico della necessità di compensare l'effetto di aumento automatico della incidenza della imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dall'operare congiunto della inflazione e della progressività della imposta. È noto infatti che quando l'inflazione aumenta, il

reddito nominale dei contribuenti va a cadere in scaglioni di imposta con aliquote più elevate e viene in definitiva assoggettato ad un prelievo fiscale addizionale rispetto alla maggiore effettiva crescita del reddito stesso.

Nella relazione illustrativa del citato disegno di legge si osservava che i Paesi (tra i quali certamente l'Italia) che non presentano una situazione delle entrate e delle spese equilibrata, né congiunturalmente né strutturalmente, per i quali il

fabbisogno finanziario del settore pubblico rappresenta una quota potenzialmente crescente del prodotto interno lordo, non possono compensare completamente il drenaggio fiscale essendo demandato principalmente alla leva tributaria l'importante compito di limitare il livello strumentale del fabbisogno.

Posta siffatta premessa, l'intendimento di ricercare l'equità della tassazione in termini non meramente nominali si estrinsecava nel citato disegno di legge in un progetto di ridisegno della curva delle aliquote nel rispetto delle compatibilità finanziarie e delle esigenze generali della politica di bilancio. Il disegno di legge, come è noto, non è stato ancora definitivamente approvato dal Parlamento, tranne talune norme, in esso originariamente contenute, che — a seguito di stralcio — hanno trovato sede nella legge 14 novembre 1981, n. 645, che ha recato modifiche al regime di talune detrazioni di imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981.

In particolare la legge n. 645 del 1981 limitatamente ai redditi posseduti nell'anno 1981:

ha elevato da lire 108.000 a lire 180 mila la detrazione spettante per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire 960.000 al lordo degli oneri deducibili;

ha elevato da lire 168.000 a lire 228 mila la detrazione spettante a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito nel caso in cui alla formazione della base imponibile concorrano redditi di lavoro dipendente;

ha ridotto di un importo pari al 3 per cento l'imposta lorda relativa a scaglioni di reddito complessivo soggetto ad IRPEF non superiore a lire 30 milioni.

Alla base delle scelte contingenti operate con lo stralcio rispetto all'originario provvedimento (Atto Senato n. 1162) si

pongono non solo le contenute disponibilità di bilancio ma anche ragioni di difficoltà per la gestione contabile ed amministrativa delle innovazioni che si andavano ad introdurre nell'ultimo scorcio dell'anno.

Va ricordato a questo punto che, con l'avvenuta approvazione della legge n. 645 del 1981, nell'originario disegno di legge non rimaneva che la previsione di una nuova curva delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche così come era stata approvata da un ramo del Parlamento, con un andamento difforme cioè da quello previsto nel testo governativo.

La nuova tabella delle aliquote della imposta sul reddito delle persone fisiche formulata nel testo predisposto dal Governo teneva conto dei seguenti obbiettivi:

contenere la perdita di gettito entro il limite di 1.300 miliardi di lire;

ridurre la pressione fiscale per tutti i contribuenti;

contenere la riduzione di pressione fiscale per i contribuenti con redditi elevati, nell'assunto che tali categorie sono in grado, come per il passato, di sopportare con minori disagi gli effetti del *fiscal drag*;

considerare che la riduzione della pressione fiscale per i redditi bassi deve essere valutata tenendo conto che per tali redditi gli aumenti delle detrazioni nel 1980 hanno già generato una notevole riduzione di incidenza;

ridurre al massimo la progressività nelle fasce di reddito medio-alte (fino a 25 milioni) per attenuare gli effetti del *fiscal drag*, non solo per il passato ma soprattutto per il futuro;

ridurre il numero degli scaglioni sia per semplificare la gestione del tributo sia per avvicinarsi agli altri Paesi della comunità.

La tabella proposta — come si è veduto — era stata però oggetto di un dibattito fortemente critico tanto da essere approvata in una formulazione diversa da

quella proposta dal Governo. Ciò ha indotto il Governo stesso ad approfondire gli studi e ad esplorare altre ipotesi coinvolgendo in essi il contributo delle forze sociali. Tali studi sono in corso al fine di individuare una soluzione che, attraverso la previsione di ampi scaglioni, attenui nelle fasce più basse di reddito la progressività delle aliquote e che presenti aspetti di validità per un medio periodo, assicurati anche da un sistema di detrazioni coerente e suscettibile di adeguamenti correttivi.

Frattanto nella urgenza di emanare provvedimenti che sollecitamente consentano un recupero del *fiscal drag* si è peraltro imposta la necessità di intensificare la lotta alla inflazione rendendo coerenti i comportamenti al fine di non superare il così detto tetto programmato del 16 per cento.

Si è venuto così ad inserire nel problema del recupero del *fiscal drag* un aspetto nuovo e di estremo interesse: la restituzione del maggior prelievo conseguente esclusivamente al mutato valore della moneta deve tener conto delle disponibilità di bilancio ma può — in questo limite — costituire anche uno stimolo per i contribuenti a tenere comportamenti coerenti con il fine di contenere l'inflazione entro limiti programmati.

In altri termini mentre da un lato è possibile finalizzare al parziale recupero del *fiscal drag* le disponibilità di bilancio, dall'altro è possibile ipotizzare altresì un ulteriore e necessario utilizzo delle risorse per lo stesso fine, qualora il tasso di inflazione non abbia superato il tetto programmato ed entro lo stesso si siano mantenuti gli aumenti delle retribuzioni oppure qualora queste ultime siano aumentate ma entro limiti determinati.

Come si vede in tal modo si introduce nella filosofia della manovra fiscale una connotazione nuova corrispondente alla diversa dimensione che il problema ha assunto: essa diviene una manovra attiva, preoccupata cioè non solo di ridurre il *fiscal drag* già determinatosi, ma anche di contenere il suo formarsi spingendo i soggetti a comportamenti coerenti con l'inten-

dimento di non superare il tetto programmato. Non va sottovalutato neppure il risultato politico di tale manovra consistente nel coinvolgimento consapevole dei cittadini nella lotta contro l'inflazione.

* * *

La incidenza del *fiscal drag* relativamente all'anno 1982, calcolato a tassi di inflazione del 16, 18, 20 e 22 per cento è illustrata dalla tabella allegata alla presente relazione. (Si veda Tabella I).

Il provvedimento in rassegna intende assicurare il recupero degli effetti negativi del prelievo fiscale aggiuntivo conseguente al mero mutare dei valori monetari con due distinte manovre destinate ad operare la prima in modo certo e la seconda subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni.

Il primo aspetto della manovra si so-
stanza:

1) nella elevazione da lire centootto-
mila a lire centoottantamila della detrazione spettante per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che viene considerato « a carico » del contribuente. L'aumento della detrazione è pari a quella prevista per il solo anno 1981 dalla legge 14 novembre 1981, n. 645. In questa occasione però sembra opportuno anche elevare il limite del reddito al di sotto del quale il coniuge è considerato a carico del contribuente. Per effetto della legge 13 aprile 1977, n. 114, il limite di reddito al di sotto del quale il coniuge può essere considerato a carico del contribuente (al quale pertanto spetta la detrazione prevista dal secondo comma, n. 1, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, del 1973) è fissato a 960.000 lire.

L'immutato valore di questo limite ha provocato, di anno in anno, la perdita del diritto alla detrazione in relazione a quei coniugi il cui reddito si è incrementato a causa dell'inflazione.

Il disegno di legge in rassegna si propone di rivalutare detto limite nella stessa proporzione (40 per cento) in cui sono stati rivalutati mediamente nel 1979 i co-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

efficienti catastali dei fabbricati, in modo da far rientrare nel diritto alle detrazioni almeno i coniugi intestatari di fabbricati o di terreni (per i quali ultimi il coefficiente catastale ha subito nel 1979 una variazione del 20 per cento). Il nuovo limite proposto è quindi di 1.350.000 lire.

Ovviamente la stessa modifica si impone conseguentemente anche in relazione all'attuale limite di redditi (sempre 960.000 lire), prevista per considerare a carico i figli permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché gli altri soggetti indicati nell'articolo 433 del codice civile.

Della elevazione della detrazione e della soglia di redditualità beneficiano tutti i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione comporta un minor gettito su base annua di circa cinquecento miliardi di lire dei quali trecento devono considerarsi incidenti sulle entrate relative all'anno 1982, dato che si riferiscono ai lavoratori dipendenti per i quali il sostituto di imposta determina ed applica l'ammontare delle detrazioni rapportato a ciascun periodo di paga (nel caso di reddito da lavoro autonomo le detrazioni operano in sede di dichiarazione dei redditi, da presentarsi nell'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati percepiti);

2) nella elevazione delle detrazioni spettanti per i figli o affiliati minori di età. Tale elevazione viene espressa dalla seguente tabella con i dati a raffronto:

Numero dei figli	Detrazioni vigenti	Aumento previsto	Raffronto percentuale
1	12.000	24.000	+ 100
2	24.000	36.000	+ 50
3	36.000	48.000	+ 33,33
4	48.000	60.000	+ 25
5	72.000	84.000	+ 16,7
6	108.000	120.000	+ 11,1
7	144.000	156.000	+ 8,3
8	228.000	240.000	+ 5,3
Per ogni altro figlio	108.000	120.000	+ 11,1

La detrazione compete a tutti i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e comporta un minor gettito di circa trecento miliardi di lire di cui duecento miliardi incidenti nell'anno 1982 interessando i lavoratori dipendenti, attese le ragioni procedurali sopra menzionate;

3) nell'aumento della detrazione a fronte delle spese di produzione del reddito da lire centosessantottomila rapportate al periodo di lavoro nell'anno a lire duecentoquarantamila. La detrazione compete solo se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente ed il relativo aumento comporta conseguentemente e coerentemente anche quello degli importi di lire centoottantaseimila e centosessantottomila (che salgono rispettivamente a lire duecentocinquantomila e a lire duecentoquarantamila) previsti attualmente per l'ipotesi in cui alla formazione della base imponibile concorrono redditi da pensione. Gli aumenti comportano una riduzione di gettito di circa 1.250 miliardi di lire destinati ad incidere sulle entrate relative all'anno 1982 per circa 1.150 miliardi, atteso che la quota della detrazione operata sull'imposta dovuta sulla retribuzione afferente all'ultimo periodo lavorativo dell'anno (in genere l'ultimo mese) incide sul primo versamento delle ritenute che viene effettuato nell'anno 1983.

Complessivamente la manovra sopra ricordata (e formulata nell'articolo 1 del disegno di legge) concreta uno sgravio fiscale di lire 2.050 miliardi di cui lire 1.650 miliardi gravanti sull'anno finanziario 1982 e relativi ai redditi di lavoro dipendente.

Le maggiorazioni si applicano sui redditi posseduti nell'anno 1982 e - sotto il profilo operativo, quello stesso più sopra ricordato al fine di distinguere gli effetti sul gettito dello stesso anno rispetto a quelli sul gettito dell'anno successivo - i sostituti di imposta provvederanno ad applicare (articolo 2) le stesse detrazioni non oltre il secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, in occasione della corresponsione del salario relativo al periodo di paga sca-

dente entro il termine di cui sopra, conguagliando altresì, il nuovo ammontare delle detrazioni relative al periodo dal 1° gennaio 1982 fino al periodo di paga stesso compreso. Ovviamente per le scadenze successive resta operante la disciplina generale dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il secondo aspetto della manovra è caratterizzato invece dallo specifico intendimento di stimolare comportamenti coerenti con il fine di contenere l'inflazione entro un limite programmato, disponendo detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche qualora sia raggiunto l'obiettivo di generale interesse di contenere l'inflazione entro il tetto del 16 per cento e di contenere gli aumenti delle retribuzioni entro lo stesso tetto del 16 per cento più una quota pari al 50 per cento dell'aumento di produttività del sistema, quale incentivo dell'aumento della stessa. Quindi la seconda parte della manovra di restituzione del *fiscal drag* 1982 scatterà in ogni caso qualora gli aumenti dei due indici siano contenuti entro il tetto del 16 per cento e scatterà ugualmente qualora il tetto sia superato dal tasso di inflazione non dalle variazioni delle retribuzioni; ed altresì infine qualora l'aumento del tasso di inflazione sia contenuto entro il tetto del 16 per cento e contemporaneamente l'aumento delle retribuzioni rimanga entro il limite massimo del 16 per cento più la quota del 50 per cento dell'aumento di produttività del sistema.

Le linee logiche che ispirano questa seconda parte del provvedimento (articoli 3 e 4) sono da individuarsi appunto nella funzione catalizzante che viene attribuita alla manovra fiscale e nella volontà di riconoscere ai comportamenti consapevolmente adottati dalle forze sociali il merito degli obiettivi raggiunti. Gli sgravi fiscali costituiscono quindi un aggiuntivo recupero del *fiscal drag* per la imposizione sul reddito delle persone fisiche ed un concreto apprezzamento per il conseguito contenimento dell'inflazione.

Con l'articolo 3 viene infatti previsto un meccanismo predeterminato rigidamen-

te per accertare le variazioni del tasso di inflazione, dei numeri indici delle retribuzioni medie lorde dei lavoratori dipendenti (impiegati ed operai) e dell'indice della produttività intervenute nell'arco dei dodici mesi.

Si tratta di un procedimento di accertamento vincolato in quanto esso prevede che l'ISTAT fornisca i dati delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dei numeri indici delle retribuzioni lorde medie di tali soggetti e dell'indice del valore aggiunto reale per occupato.

È noto che già ad altri fini (si veda la legge 27 luglio 1978, n. 392) l'Istituto in questione è tenuto a fornire dati che vengono assunti a presupposto del prodursi di effetti giuridici. La disposizione contenuta nel disegno di legge in rassegna prevede non solo che debbano essere sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ma che sulle risultanze dei dati forniti dall'ISTAT si pronuncino, con deliberazione, il Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il provvedimento assumerà la veste formale di decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio.

Il periodo al quale debbono riferirsi i dati è quello che va dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982. Per consentire ai sostituti di imposta il tempestivo computo delle eventuali maggiori detrazioni di imposta in sede di conguaglio di fine anno 1982, i predetti dati saranno valutati con proiezioni e stime sulla base dei dati reali dal 1° gennaio al 30 settembre 1982, sì da permettere la pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 dicembre 1982.

Qualora con il decreto del Presidente del Consiglio si accerti che si sono verificate le condizioni sopra indicate, avranno effetto (sempre per i redditi posseduti nell'anno 1982) le ulteriori detrazioni previste nell'articolo 4 e consistenti:

1) nell'aumento della detrazione per coniuge a carico da lire 180.000 a lire 240.000. Della maggiorazione beneficiano

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tutte le persone fisiche ancorché non titolari di reddito da lavoro dipendente che abbiano il coniuge a carico. L'ulteriore detrazione comporta una contrazione di gettito per circa 450 miliardi di lire;

2) nella elevazione della detrazione a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito da lire duecentoquarantamila a lire trecentomila e da lire duecentocinquantomila a lire trecentodiciottomila. Della maggiorazione beneficiano i titolari di reddito da lavoro dipendente. La ulteriore elevazione comporta una contrazione di gettito per circa 1.000 miliardi di lire;

3) una riduzione pari al 3 per cento dell'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La predetta riduzione non si applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedente l'ammontare di lire trenta milioni. La disposizione richiama quella contenuta nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645. Con la stessa si è ritenuto di operare una riduzione percentuale dell'imposta lorda in modo da contemperare gli effetti della prima parte della manovra. Infatti con la manovra in corso d'anno 1982 (per 2.050 miliardi) sono state concesse detrazioni che agevolano:

il lavoro dipendente (85 per cento del minor gettito);

i carichi familiari (40 per cento del minor gettito);

i bassi livelli di reddito (coniugato con moglie e 2 figli a carico è esente fino a 5 milioni circa).

Va ricordato però che le detrazioni sono estremamente progressive in quanto sono in misura fissa per tutti i livelli di reddito.

La detrazione percentuale sull'imposta lorda ha invece i seguenti vantaggi:

agevola tutti i contribuenti e non solo i lavoratori dipendenti;

essendo proporzionale all'imposta pagata, ha un carattere meno progressivo delle detrazioni.

La misura avvantaggia tutti i contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone fisiche e dà luogo ad una contrazione di gettito pari a lire 1.400 miliardi.

Va rilevato peraltro che questa manovra (nel suo complesso ammontante a lire 2.850 miliardi) esplicherà - ai fini del gettito - effetto solo nel 1983 poiché i sostituti di imposta applicheranno le nuove disposizioni in sede di conguaglio da effettuarsi entro due mesi dalla fine dell'anno 1982 e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data in cui si verifica tale cessazione; mentre titolari di redditi da lavoro autonomo evidenzieranno le maggiori riduzioni in sede di dichiarazione dei redditi da presentarsi nell'anno 1983.

* * *

Complessivamente, le disposizioni recate dal presente provvedimento prevedono sgravi fiscali in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche per lire 4.900 miliardi.

In dettaglio: lire 2.050 miliardi sono conseguenti agli aumenti di detrazioni previste nell'articolo 1 e sono riferibili quanto a 1.750 miliardi ai redditi di lavoro dipendente. Il riflesso sotto il profilo della contrazione del gettito per l'anno 1982 può essere indicato in circa 1.650 miliardi. Lire 2.850 miliardi sono invece previsti per la disposizione recata dall'articolo 4 e - qualora siano accertate le condizioni indicate nell'articolo 3 - sotto il profilo del gettito essi determinano un effetto di trascinamento nell'anno 1983.

L'articolo 5 del disegno di legge provvede per quanto attiene ai relativi mezzi di copertura finanziaria.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA I.

STIMA DEL « FISCAL DRAG » RELATIVO ALL'IMPONIBILE 1982 ED EFFETTO
DEL TRASCINAMENTO DEI BENEFICI « UNA TANTUM » DELLA LEGGE N. 645
DEL 1981 IN FUNZIONE DI ALCUNI TASSI DI INFLAZIONE
(TUTTI I CONTRIBUENTI)

TASSO DI INFLAZIONE	Fiscal drag 1982	Trascinamento benefici Formica 1981	Totale	DONT CIRCA	
				per redditi da lavoro dipendente	per altri redditi
%	(a)	(b)		(c)	(c)
(miliardi di lire)					
16	4.000	2.700	6.700	4.700	2.000
18	4.550	2.750	7.300	5.100	2.200
20	5.100	2.800	7.900	5.550	2.350
22	5.800	2.850	8.650	6.050	2.600

(a) « Fiscal drag » calcolato in base alla curva vigente.

(b) Trascinamento dei benefici *una tantum* concessi con la legge 14 novembre 1981, n. 645.

(c) Le ritenute da lavoro dipendente costituiscono circa il 70 per cento del gettito IRPEF. In base a questa percentuale è calcolata la ripartizione riportata in tabella. Il gettito IRPEF relativo a tutti i lavoratori dipendenti, per i redditi complessivi da questi percepiti, anche diversi da lavoro dipendente, è valutabile intorno all'80 per cento del totale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1982.

Relativamente agli stessi redditi:

1) le detrazioni previste nel numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono elevate come segue:

- lire 24.000 per un figlio;
- lire 36.000 per due figli;
- lire 48.000 per tre figli;
- lire 60.000 per quattro figli;
- lire 84.000 per cinque figli;
- lire 120.000 per sei figli;
- lire 156.000 per sette figli;
- lire 240.000 per otto figli;
- lire 120.000 per ogni altro figlio;

2) la riduzione prevista nel numero 2) del secondo comma dello stesso articolo 15 per il caso di mancanza del coniuge è fissata in lire quarantottomila;

3) il limite di redditualità di lire novecentosessantamila previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dello stesso articolo 15 è elevato a lire un milione trecentocinquantamila;

4) l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire duecentoquarantamila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma dello stesso articolo sono rispettivamente elevati a lire duecentocinquantottomila e a lire duecentoquarantamila.

ART. 2.

Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1982 i sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dall'articolo 1 non oltre il secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge eseguendo altresì entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1982.

ART. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro e non oltre il 15 dicembre 1982, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono accertati per l'anno 1982 — considerando le medie dell'anno rispetto a quelle dell'anno 1981 — il tasso di inflazione, le variazioni percentuali delle retribuzioni medie e della produttività sulla base degli elementi che devono essere forniti dall'ISTAT in relazione rispettivamente alle variazioni, stimate per lo stesso anno 1982, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, delle retribuzioni lorde medie del totale dei lavoratori dipendenti e del valore aggiunto in termini reali per occupato. Se, per lo stesso anno, l'aumento delle retribuzioni lorde medie ha superato il 16 per cento, è altresì accertato se l'eccedenza è contenuta entro il limite del 50 per cento dell'aumento della produttività.

ART. 4.

Se il tasso di inflazione e le variazioni in aumento delle retribuzioni, accertati per l'anno 1982 con il decreto previsto dall'articolo precedente, non superano il 16 per cento o se questa percentuale è

superata solamente dal tasso di inflazione oppure se è superata dalla sola variazione delle retribuzioni ma l'eccedenza è, in questo caso, contenuta nel limite del 50 per cento dell'eventuale aumento di produttività, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ai redditi posseduti nell'anno 1982 si applicano, le seguenti maggiori detrazioni, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 1:

a) la detrazione di imposta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, richiamata nel primo comma dell'articolo 1 è ulteriormente elevata a lire duecentoquarantamila;

b) gli importi di lire duecentoquarantamila e di lire duecentocinquantomila stabiliti nel numero 4) del secondo comma dell'articolo 1 sono elevati rispettivamente a lire trecentomila e a lire trecentodiciottomila;

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari al tre per cento della imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. La predetta riduzione non si applica sulla imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trentamiloni.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1982 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 1.650 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 1.300 miliardi a carico del capitolo 6820 dello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982;

b) quanto a lire 350 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dal capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.